



TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

Foggia, 20 marzo 2020

Agli Ordini Professionali:

- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
- Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Foggia e Lucera;
- Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Foggia;
 - Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri;
 - Consiglio dell'Ordine degli Architetti;
 - Consiglio dell'Ordine dei Geometri;
 - Consiglio dell'Ordine degli Agronomi,

All'Istituto Vendite Giudiziarie:

Ai Gestori delle Vendite Telematiche:

- Astegiudiaziaarieinlinea.it
- Asta legale
- Edicom Finance
- It Auction
- Zucchetti

I Giudici delle esecuzioni immobiliari e mobiliari

rilevato che il Decreto dell'8.03.2020 n. 11 all'art. 1 comma I, prevede che: *“A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le*

eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020" , mentre al comma 2 prevede che: A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate";

visto il verbale della riunione tenutasi in data 9 marzo 2020 e nella quale è stato disposto che le vendite restino sospese sino al 22 marzo 2020;

visto altresì la circolare emessa dai giudici della III sezione civile in data 9 marzo 2020 contenente disposizioni volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso;

visto l'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ove è previsto al comma 1 il rinvio di ufficio delle udienze fissate tra il 9 marzo 2020 ed il 15 aprile 2020 ed al comma 2 la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili;

ritenuto che occorra dettare nuove disposizioni con riferimento al settore delle esecuzioni immobiliari e mobiliari per la gestione delle attività demandate agli ausiliari designati nell'ambito dei procedimenti espropriativi;

considerato in particolare che le limitazioni alla mobilità volte al contenimento del contagio appaiono preclusive di alcune attività di custodi e professionisti delegati;

ritenuto che le restrizioni alle attività degli ausiliari legate ai pericoli di contagio comportino il rischio di vendite non proficue;

Dispongono

-sono revocati tutti gli esperimenti d'asta fissati fino al 30 giugno 2020 compreso; il professionista delegato inserirà avviso della revoca sul portale delle vendite pubbliche e sui siti indicati per la pubblicità nell'ordinanza che ha delegato la vendita (con esclusione dunque della pubblicità su quotidiani o periodici per ragioni di tempestività);

- non vanno più accettate le offerte per le stesse gare;

- il professionista delegato non ammetterà gli offerenti all'udienza della gara revocata.

- Relativamente alle aste fissate sino al 15 aprile 2020, i professionisti delegati – a seguito della revoca delle vendite comunicata sui siti e sul PVP – procederanno ad aprire le buste eventualmente già depositate (verbalizzando sinteticamente tale operazione) e contatteranno singolarmente gli offerenti, al fine di concordare le modalità di restituzione delle cauzioni nel rispetto delle norme igienico sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; l'attività di restituzione dovrà comunque avvenire, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie di cui innanzi, dopo il 16 aprile 2020;

- per le vendite revocate che si sarebbero dovute tenere successivamente al 15 aprile 2020, i PD potranno decidere se tenere comunque l'udienza al solo fine di verbalizzare la revoca e

procedere alla restituzione delle eventuali cauzioni oppure potranno aprire le buste anticipatamente e contattare singolarmente i singoli offerenti per procedere a una restituzione delle cauzioni nel rispetto della norme igienico sanitarie;

- i gestori incaricati delle vendite telematiche in relazione alle vendite di cui agli esperimenti di vendita revocati con la presente circolare non dovranno consentire di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;

- sono revocati gli avvisi di vendita non ancora pubblicati e con i quali è fissata udienza per la celebrazione della vendita giudiziaria in epoca anteriore al 30 giugno 2020;

- I professionisti delegati procederanno a predisporre nuovo avviso di vendita alle medesime condizioni di quello revocato con la presente circolare a partire dal 1 luglio 2020, nel rispetto di tutti i termini previsti con l'ordinanza di vendita;

- è sospeso il termine per il versamento del saldo del prezzo delle vendite dei beni pignorati ove lo stesso cada nel periodo di sospensione previsto per legge; tale termine, salvo diversa disposizione, riprenderà a decorrere al termine del periodo di sospensione. Laddove l'aggiudicatario proceda al versamento del saldo prezzo nell'arco del menzionato intervallo temporale resta salvo l'acquisto compiuto.

- per le aste che si terranno nel mese di luglio e seguenti i Professionisti Delegati procederanno a svolgere le attività che comportino il contatto diretto con potenziali offerenti o acquirenti (es. visite agli immobili o deposito delle cauzioni) nel rispetto di tutte le norme igienico sanitarie e comunque a decorrere dal 15 aprile 2020.

- i professionisti delegati potranno valutare di tenere le udienze di approvazione dei progetti di distribuzione, fissati nel periodo di sospensione, a data successiva al 16 aprile 2020, previa comunicazione con la quale invitano le parti a non comparire all'udienza in assenza di contestazioni, avvisando che in tal caso, nella ipotesi di mancata comparizione, il progetto sarà approvato *ex art. 597 c.p.c.*

Nel caso in cui le parti invece intendessero sollevare contestazioni, le stesse andranno depositate nel fascicolo telematico entro cinque giorni anteriori all'udienza già calendarizzata dal professionista delegato; in tal caso, il GE fisserà udienza *ex art. 485, 512, e 596 c.p.c.*

La medesima disposizione vale altresì per le udienze di approvazione dei progetti di distribuzione fissate sino al 30 giugno 2020.

- sono sospese le seguenti attività fino al 30 giugno 2020:

- gli accessi agli immobili pignorati, incluse le visite dei potenziali offerenti, da parte dei Custodi giudiziari nonché quelli finalizzati alla ricognizione ed asporto dei beni mobili; i custodi continueranno a svolgere le attività compatibili con l'attuazione da remoto o *on-line* (quali, ad esempio: l'incasso dei canoni, i pagamenti, i versamenti su conti correnti e simili); la sospensione degli accessi non opera in caso di pericolo di danni a persone o a cose riguardanti il o derivanti dal cespite pignorato, di cui il Custode abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria, ecc.); in tali casi, il Custode notificherà prontamente il Giudice dell'Esecuzione mediante invio di istanza telematica debitamente contrassegnata dall'urgenza, al fine di determinare le modalità attuative;
- l'attuazione forzata degli ordini di liberazione (sia *ante*, sia *post* aggiudicazione) salvo che ricorrano i casi eccezionali di cui al precedente capo, che dovranno essere segnalati senza indugio al G.E. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
- l'accesso presso gli immobili pignorati e presso gli uffici pubblici per l'acquisizione di documentazione necessaria all'espletamento del mandato da parte degli esperti stimatori così come in generale ogni altra attività che importi la mobilità dell'ausiliario.

Ogni attività degli ausiliari del giudice che non comporti necessità di contatto diretto con altre persone potrà e dovrà essere regolarmente svolta (studio di atti del fascicolo telematico, deposito relazioni ed istanze, acquisizione telematica di atti di pubblici uffici, etc.);

Si stabilisce, infine, una clausola generale valida per tutte le attività sopra riportate secondo la quale gli Ausiliari dovranno notificare i GE in ogni caso in cui vi siano particolari ragioni di urgenza.

Manda alla Cancelleria affinché provveda alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale di Foggia e sulla porta delle Cancellerie della III sezione civile, nonché per la comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al Consiglio Notarile, Ordine dei Commercialisti, Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti, Ordine dei Geometri ed Ordine degli Agronomi, all'Istituto Vendite Giudiziarie, ai Gestori delle Vendite Telematiche meglio indicate in intestazione.

I Giudici dell'Esecuzione

Valentina Patti
Michele Palagano
Claudio Caruso
Lucia Napolitano
Giacomo Volpe

Gregorio Misto



TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile - Sezione Fallimenti

Foggia, 24 marzo 2020

Agli Ordini Professionali:

- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia
- Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Foggia
 - Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri
 - Consiglio dell'Ordine degli Architetti
 - Consiglio dell'Ordine dei Geometri
 - Consiglio dell'Ordine degli Agronomi

Ai Curatori

All'Istituto Vendite Giudiziarie

Ai Gestori delle Vendite Telematiche:

- Edicom Finance
- Astegiudiaziaarieinlinea.it
- Asta legale
- Zucchetti
- It Auction
- Gobid

Il Presidente di Sezione ed i Giudici delegati

visto il Decreto Legge n. 18 del 17/3/2020, avente ad oggetto misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse

all'emergenza epidemiologica da COVID-, il cui art. 83 dispone, ai commi 1 e 2, con le eccezioni del comma 3, quanto segue:

1. *Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.*

2. *Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto;*

DISPONGONO

➤ UDIENZE PREFALLIMENTARI

* Rinvio delle udienze a data successiva al 15/04/2020

* Eccezioni:

parte della materia prefallimentare può rientrare nell'eccezione prevista dall'articolo 2 lett. g) numero 1: procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. Il riferimento è ai ricorsi per dichiarazione di fallimento ove sta spirando il periodo annuale di cancellazione della società dal registro delle imprese (cui consegue l'impossibilità di dichiarare fallimento), o ai ricorsi nei confronti di debitori che hanno compiuto atti di disposizione patrimoniali passibili di revocatoria fallimentare e/o ordinaria per i quali potrebbe andare perento il termine per l'utile esercizio dell'azione.

In tali ipotesi: la situazione di urgenza relativa alla cancellazione della società dal registro delle imprese potrà essere rilevata d'ufficio come pure essere segnalata dalla parte; mentre l'urgenza della trattazione legata al decorso del termine per l'esercizio delle azioni revocatorie andrà segnalata dal ricorrente (ovviamente in via telematica). Il Giudice designato alla trattazione del ricorso per dichiarazione di fallimento è delegato alla valutazione della sussistenza dell'urgenza,

ed emetterà il decreto che disporrà in merito alla trattazione o meno del ricorso fissando l'udienza (confermando la data originaria o indicando altra data di udienza).

➤ **UDIENZE nelle procedure di FALLIMENTO**

Rinvio delle udienze (verifiche di stato passivo, rendiconti curatori, etc.) a data successiva al 15/04/2020 (art. 2 comma 2 lett. g).

➤ **UDIENZE nei procedimenti di CONCORDATO**

Per le udienze da tenersi ai sensi degli articoli 162, 173, 174, 179, 180:

* rinvio ad udienza successiva al 15/04/2020;

* trattazione solo dei procedimenti in cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. L'urgenza andrà segnalata dalle parti, e vagliata dal presidente o dal giudice all'uopo delegato.

➤ **UDIENZE nei procedimenti di SOVRAINDEBITAMENTO**

* rinvio ad udienza successiva al 15/04/2020;

* trattazione solo dei procedimenti in cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. L'urgenza andrà segnalata dalle parti, e vagliata dal presidente di sezione o dal giudice all'uopo delegato.

➤ **ASTE FALLIMENTARI**

Come ritenuto da molti la contingente situazione di allarme e preoccupazione ben può alterare il mercato per l'incertezza generale, per l'accentuata difficoltà di accedere al credito, e per altri aspetti ancora. Inoltre non può essere trascurata la situazione di coloro che collaborano fuori dall'udienza civile con il giudice delegato nella redazione delle perizie, visione degli immobili in vendita, nelle sale aste, nella celebrazione delle vendite, nella ricezione delle buste ed apertura delle stesse etc. (periti, custodi, coadiutori, curatori, società specializzate, etc.) pertanto si dispone:

Nuove aste: sono sospese sino al 30/06/2020.

Aste già autorizzate:

- * sono revocati tutti gli esperimenti d'asta fissati fino al 30 giugno 2020 compreso; il professionista delegato inserirà l'avviso della revoca sul portale delle vendite pubbliche e sui siti indicati per la pubblicità nel bando di vendita (con esclusione dunque della pubblicità su quotidiani o periodici per ragioni di tempestività);
- * il professionista delegato non accetterà ulteriori offerte relative alle gare revocate;
- * i professionisti delegati -a seguito della revoca delle vendite comunicata sui siti e sul PVP- procederanno ad aprire le buste eventualmente già depositate (verbalizzando sinteticamente tale operazione) e contatteranno singolarmente gli offerenti, al fine di concordare le modalità di restituzione delle cauzioni nel rispetto delle norme igienico sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; l'attività di restituzione dovrà comunque avvenire dopo il 16 aprile 2020 e nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie di legge e dettate dall'Autorità;
- * i gestori incaricati delle vendite telematiche in relazione alle vendite di cui agli esperimenti di vendita revocati con la presente circolare non dovranno consentire di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;
- * sono sospesi i termini per il versamento del saldo del prezzo delle vendite dei beni aggiudicati; tali termini, salvo diversa disposizione, riprenderanno a decorrere dal 16/4/2020.

➤ **ATTIVITÀ CONNESSE ALLE VENDITE**

- sono sospesi sino al 30/6/2020:

- * gli accessi agli immobili oggetto dell'attività liquidatoria, incluse le visite dei potenziali offerenti, da parte dei Curatori e dei Liquidatori, i quali continueranno a svolgere le attività compatibili con l'attuazione da remoto o *on-line* (quali, ad esempio: l'incasso dei canoni, i pagamenti, i versamenti su conti correnti e simili); la sospensione degli accessi non opera in caso di pericolo di danni a persone o a cose riguardanti gli immobili o derivanti dagli stessi, di cui il professionista abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria, ecc.); in tali casi, l'ausiliario informerà prontamente il G.D. mediante invio di istanza telematica debitamente contrassegnata dall'urgenza, al fine di determinare le modalità attuative;
- * l'attuazione forzata degli ordini di liberazione (sia *ante*, sia *post* aggiudicazione), salvo che ricorrano i casi eccezionali.

- non sono sospese:

* le attività di predisposizione delle bozze dei decreti di trasferimento (ed eventuali correzioni e/o integrazioni), che potranno comunque essere depositate in via telematica, nonché le ulteriori attività che non impongano l'accesso in cancelleria;

* ogni attività degli ausiliari del giudice che non comporti necessità di contatto diretto con altre persone, attività che potrà e dovrà essere regolarmente svolta (studio di atti del fascicolo telematico, deposito relazioni ed istanze, acquisizione telematica di atti di pubblici uffici, etc.).

➤ **MANDATI DI PAGAMENTO**

Tutti i mandati dovranno essere presentati solo in via telematica e verranno autorizzati dal giudice delegato esclusivamente con provvedimento telematico.

➤ **ACCESSO ALLE CANCELLERIE**

Ogni attività comportante l'accesso alle cancellerie, anche in ragione delle modalità di lavoro agile dettate per il personale amministrativo, è limitato ai soli casi di necessità di compimento di atti urgenti e rientranti tra i servizi essenziali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Presidente vicario del Tribunale e dal Dirigente Amministrativo, e comunque con esclusione di accessi per il compimento di atti per i quali è prevista la sospensione dei termini, per la presentazione di istanze che possono essere depositate telematicamente, di ritiro di atti che possono essere estratti dal fascicolo telematico.

Manda alla Cancelleria affinché provveda alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale di Foggia, nonché per la comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Commercialisti, all'Ordine degli Ingegneri, all'Ordine degli Architetti, all'Ordine dei Geometri ed all'Ordine degli Agronomi, all'Istituto Vendite Giudiziarie, ai Gestori delle Vendite Telematiche meglio indicati in intestazione.

Foggia, 24/3/2020

Dott.ssa Rosella Anna Modarelli

Dott.ssa Caterina Lazzara

Dott. Francesco Murgo



TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
III SEZIONE CIVILE

Agli Ordini Professionali:

- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia
- Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Foggia e Lucera
- Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Foggia
 - Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri
 - Consiglio dell'Ordine degli Architetti
 - Consiglio dell'Ordine dei Geometri
 - Consiglio dell'Ordine degli Agronomi

All'Istituto Vendite Giudiziarie:

Oggetto: criteri interpretativi e indicazioni operative in relazione alla sospensione delle procedure esecutive, ai sensi dell'art. 54 ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito nella legge 29 aprile 2020, n.27

letto il testo della LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 – pubblicata in gazzetta Ufficiale in data 29.04.2020 - di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, “*recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, con cui è stato introdotto l'art. 54ter, il quale così recita: “*Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore*”;

preso atto dell'entrata in vigore della stessa in data 30 aprile 2020 (in base all'art. 1 c.4 della Legge in questione);

rilevata l'opportunità di fornire indicazioni operative per la gestione delle procedure esecutive pendenti nel periodo di vigore della normativa e criteri interpretativi uniformi

finalizzati a semplificare e agevolare l'applicazione della su citata disposizione legislativa;

ritenuto che - in ragione della formulazione testuale della disposizione in parola e dell'ampiezza del suo contenuto, il quale si presta a diverse opzioni ermeneutiche anche in considerazione delle varie fasi che caratterizzano il procedimento esecutivo – occorra considerare quale criterio di interpretazione della norma la *ratio* ad essa sottesa che è quella di sospendere, a tutela del debitore, ogni attività finalizzata a sottrarlo della abitazione principale;

considerato pertanto che sia opportuno a questo fine una concisa indagine sui presupposti applicativi della norma e delle fasi processuali a cui la stessa sia applicabile, al fine di consentirne una corretta applicazione anche in relazione alla *ratio* dalla stessa espressa e all'efficienza della procedura esecutiva, qual processo che deve rispondere al canone della sua ragionevole durata;

ritenuto pertanto che delle linee di intervento concordate siano altresì idonee ad indirizzare l'attività degli ausiliari al fine di poter coadiuvare con efficacia il GE ed al contempo al fine di dare corpo ad un flusso dispositivo ed attuativo senza soluzione di continuità;

COMUNICANO

le seguenti modalità operative e direttive agli ausiliari:

1. Operatività e limite temporale dell'art. 54 Ter d.l. 18/2020

L'art.54-ter cit. delinea una ipotesi di sospensione *ex lege* delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore dalla data di entrata in vigore (30 aprile 2020) fino al 30 ottobre 2020¹.

Si tratta di sospensione disposta direttamente dalla legge rientrante nel paradigma di cui all'art. 623 c.p.c. e pertanto essa non dipende da un provvedimento espresso del G.E., che, se del caso, può limitarsi a darne atto, per il caso in cui venga investito da apposita istanza delle parti o segnalazione di un Ausiliario della procedura.

In particolare, ferma restando la facoltà dell'esecutato di presentare istanza di sospensione ai sensi della norma in oggetto, spetta comunque agli Esperti stimatori, ai Professionisti delegati e ai Custodi giudiziari, ai quali, nell'espletamento del relativo incarico, consti in base agli atti della procedura (accesso al bene pignorato, esame della documentazione prodotta o comunque acquisita) che l'esecuzione ha ad oggetto, in tutto o in parte, un immobile costituente la casa principale di abitazione del debitore (o del

¹ Si segnala che 54-*quater*, comma 2, d.l. n. 18/2020 (inserito in sede di conversione) prevede una ulteriore ipotesi di sospensione con riguardo ai processi esecutivi fondati su mutui concessi in favore di vittime dell'usura.

terzo proprietario esecutato, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma) segnalare tempestivamente la circostanza de qua con apposita relazione.

Per le procedure in cui non siano stati ancora designati ausiliari, gli stessi provvederanno a quanto sopra non appena riceveranno l'incarico e salvo che il periodo di sospensione a tale data non sia cessato.

Non sono necessarie né istanze di parte o segnalazioni degli Ausiliari, né prese d'atto e disposizioni sulla riattivazione del processo esecutivo da parte del GE allorquando nella procedura assoggettata alla sospensione ex art. 54 ter risulti già fissata udienza in data successiva al 30 ottobre 2020 e non siano in corso, alla data del 30 aprile 2020, attività esecutive diverse dalla custodia.

Ove la procedura esecutiva sia sospesa per causa diversa e detta causa di sospensione venga meno anteriormente al 30 ottobre 2020, opererà automaticamente fino a tale ultima data la sospensione ex art. 54 ter sempre che ne ricorrano i relativi presupposti.

2. Ambito oggettivo e soggettivo della sospensione

La sospensione ex art. 54 ter D.L. 18/2020 concerne le procedure esecutive in cui l'immobile staggito costituisca abitazione principale del debitore esecutato (da solo o con suoi congiunti), alla data del 30 aprile 2020.

A tale scopo si precisa che assume rilievo la situazione abitativa del debitore al momento dell'entrata in vigore della legge, anche se sopravvenuta rispetto alla notifica del pignoramento.

La sospensione dell'esecuzione ex art. 54 ter riguarda le procedure in cui il compendio pignorato sia costituito dall'abitazione principale del debitore, ovvero l'immobile avente destinazione stabile, effettiva e durevole a dimora abituale del medesimo².

La sospensione ex art. 54 ter non trova applicazione nel caso in cui l'immobile al momento della entrata in vigore dell'art. 54 ter costituisca la dimora principale non del debitore esecutato, ma esclusivamente di persone diverse dallo stesso, ancorché a questi legate da rapporti di parentela o di coniugio.

I medesimi criteri interpretativi di ordine soggettivo trovano applicazione al terzo proprietario esecutato e al debitore esecutato condividente dell'immobile pignorato pro quota

Nel caso siano pignorati anche beni diversi dall'abitazione principale del debitore l'esecuzione resta sospesa relativamente al solo immobile costituente l'abitazione principale del debitore e prosegue per gli altri beni (salvo che gli immobili non siano costituiti in unico lotto in quanto in tal caso la sospensione si estenderà anche agli altri beni, ferma restando la possibilità per il giudice di disporre una diversa suddivisione in

² Vd. l'art.13 dl 201/11 secondo cui "Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente"

lotti, al fine di consentire la prosecuzione della procedura per i beni per i quali non ricorrano i presupposti di cui all'art. 54 D.L. 18/2020 e sempre che ve ne siano le condizioni).

La sospensione ha ad oggetto qualunque attività o adempimento (di udienza o extra udienza) del processo esecutivo fino al decreto di trasferimento e che sia funzionale alla liquidazione del bene.

In particolare ed a mero titolo esemplificativo, sono da ritenersi senz'altro sospese le attività di liquidazione del bene (e quelle ad esse connesse), nonché quelle di liberazione del cespite ed in particolare, devono intendersi sospese:

- a) le attività implicanti la prosecuzione del processo esecutivo e in particolare quelle strumentali alla vendita del cespite da compiersi dopo l'entrata in vigore della norma e quindi:
 - la stima;
 - la conversione del pignoramento (salvo che il debitore per sua scelta intenda formulare istanza ex art. 495 c.p.c. o portare a termine il sub-procedimento di conversione già instaurato – v. infra);
 - l'assegnazione e la vendita (in essa ricomprendendosi: gli accessi all'immobile per le visite; gli avvisi di vendita e la pubblicità legale, che, ove già compiuti anteriormente all'inizio della sospensione, devono intendersi senza effetto non potendo essere seguiti dall'espletamento dell'asta; l'emissione del decreto di trasferimento);
- b) le operazioni di liberazione del cespite, salvo che le stesse siano strumentali alla conservazione dell'immobile in relazione soprattutto ad eventuali violazioni da parte del debitore.

Resta fermo che per l'intera durata della sospensione non decorreranno i termini posti per legge o su ordine del giudice a carico delle parti, degli ausiliari e dell'aggiudicatario (compreso il termine per il versamento del saldo prezzo);

Sono esclusi dalla sospensione ex art. 54 ter tutti gli adempimenti e le attività privi di contenuto esecutivo ovvero non strettamente funzionali all'espropriazione forzata, quali:

-attività conservative e di gestione del cespite pignorato. In particolare potrà essere designato il custode ex art. 559 c.p.c., in sostituzione del debitore pignorato, anche al fine di accertare l'esistenza della condizione per la sospensione ed emettere provvedimenti connessi a tale attività. Il custode provvederà a percepire i frutti (eventualmente in relazione ad una porzione del cespite), a vigilare e a preservare l'immobile (sia da violazioni da parte del debitore e terzi, sia in caso di necessità di lavori necessari ad evitarne il perimento o comunque la conservazione, con spese a carico dei creditori);

- assumere provvedimenti diretti a liberare i beni dal vincolo del pignoramento ovvero ad incidere sul suo oggetto: il GE potrà quindi non solo dichiarare l'estinzione o l'improcedibilità del procedimento esecutivo ma anche decidere sulla richiesta di limitazione dei mezzi di espropriazione ex art. 483 c.p.c., nonché sull'istanza di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c.;
- provvedere sulla richiesta di conversione del pignoramento. In particolare, non potrà essere inibito al debitore di portare a termine il sub-procedimento di conversione già instaurato, né di proporre istanza di conversione, con l'adozione dei consequenziali provvedimenti;
- provvedere sulle richieste di liquidazione delle competenze degli ausiliari già depositate o a depositarsi;
- adottare ogni altro provvedimento, anche su istanza, che non sia funzionale alla liquidazione del bene pignorato;
- il compimento da parte del Professionista delegato delle formalità relative al decreto di trasferimento già emesso;
 - la formazione, l'approvazione e l'attuazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita dell'immobile pignorato, laddove sia divenuto definitivo il relativo trasferimento (V. infra).

3. Decreto di trasferimento

L'adozione o meno del decreto di trasferimento presuppone la condizione abitativa di cui all'art. 54 *ter* di talché essa dipende dalla previa verifica di tale circostanza.

Già sulla base di quanto precedentemente osservato deve escludersi il ricorrere delle condizione per la sospensione *ex lege* in tutti i casi in cui l'immobile non sia attualmente adibito ad abitazione principale del debitore.

Il *discrimen* dunque sta nel verificare se esso – al momento dell'entrata in vigore della legge - sia o meno adibito ad abitazione principale del debitore, per cui: a) se l'immobile è abitato dal debitore il processo esecutivo è sospeso e dunque non sarà possibile emettere il decreto di trasferimento sino al 30 ottobre 2020; b) se invece l'immobile per qualsiasi ragione non è - o non è più - adibito ad abitazione principale, ad esempio perché anteriormente alla sospensione è stato eseguito un ordine di liberazione (o anche posteriormente a causa di violazioni del debitore) o si sia volontariamente trasferito altrove, in tal caso sarà possibile emettere il decreto di trasferimento.

4. Progetto di distribuzione

Quanto alla fase distributiva, non opera la sospensione di cui all'art. 54 *ter* in quanto, trasferito l'immobile all'aggiudicatario, l'oggetto della procedura esecutiva si concentra sul ricavato della vendita. Alla luce di ciò, ove emesso il decreto di

trasferimento, si procederà secondo le modalità già in uso presso l'ufficio alla celebrazione o fissazione dell'udienza di approvazione del progetto. Nelle ipotesi di versamento del saldo prezzo e di mancata adozione del decreto di trasferimento a causa della sospensione in oggetto, il professionista avrà cura di compiere tutte le attività prodromiche alla predisposizione del progetto da approvarsi tempestivamente al termine della sospensione suddetta.

5. Riattivazione dei procedimenti sospesi ex art. 54 D.L. 18/2020

Le procedure esecutive sospese ai sensi dell'art. 54 *ter* l. n. 27/2020 riprenderanno il loro corso allo scadere del termine di sei mesi dall'entrata in vigore della predetta legge (30 aprile 2020). Nel caso di procedure esecutive in cui sia stata già emessa l'ordinanza di delega i professionisti provvederanno a fissare nuovi esperimenti di vendita debitamente preceduti dalla notifica dell'avviso di vendita e l'espletamento dei prescritti adempimenti pubblicitari, il tutto a partire da data posteriore al 30 ottobre 2020.

Per le procedure non ancora delegate il giudice dell'esecuzione, contestualmente al provvedimento di sospensione *ex lege*, provvederà, in base all'organizzazione del proprio ruolo, a fissare udienza in data successiva al periodo di sospensione *ex lege*.

A cura della Cancelleria della III Sezione civile si dia comunicazione della presente Circolare agli Ordini Professionali e gli altri Enti indicati in epigrafe, nonché tramite pubblicazione sul sito del Tribunale di Foggia.

Foggia, 15 maggio 2020

I Giudici
Valentina Patti
Michele Palagano
Claudio Caruso

TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile - Sezione Fallimenti

Agli Ordini Professionali:

- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia
- Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Foggia
 - Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri
 - Consiglio dell'Ordine degli Architetti
 - Consiglio dell'Ordine dei Geometri
 - Consiglio dell'Ordine degli Agronomi

Ai Curatori

All'Istituto Vendite Giudiziarie

Ai Gestori delle Vendite Telematiche:

- Edicom Finance
- Astegiudiaziarieinlinea.it
- Asta legale
- Zucchetti
- It Auction
- Gobid

Il Presidente di Sezione ed i Giudici delegati

* Vista la Circolare di questa Sezione del 24/3/2020;

* Considerato che dall'11/5/2020 si è entrati nella c.d. Fase 2 e che ad oggi l'andamento della emergenza sanitaria è favorevole;

* Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 4 giugno 2020, in tema di "Organizzazione del settore delle procedure esecutive e concorsuali nella "fase 2" dell'emergenza COVID-19", nella quale, tra l'altro, è evidenziato come, nell'ottica di attenuare le ripercussioni economiche negative innescate dall'emergenza epidemiologica e connesse al blocco delle attività produttive, anche nell'ambito delle procedure concorsuali vanno favorite ed accelerate le operazioni di riparto, parziale e finale, delle liquidità conseguite, e va ripresa l'attività liquidatoria, va ripresa e/o compiuta con sollecitudine ogni altra attività propedeutica o comunque utile a pervenire al riparto delle somme disponibili sui conti delle procedure; .

A parziale modifica della precedente circolare del 24/3/2020

DISPONGONO

➤ **ASTE FALLIMENTARI**

I curatori e i liquidatori possono immediatamente riprendere le operazioni di vendita dei beni mobili e immobili ogni qualvolta sussistano le condizioni per consentire ai potenziali interessati all'acquisto la visione dei beni da liquidare, alla luce delle prescrizioni di profilassi e "distanziamento sociale" imposte dalle Autorità competenti. Con riferimento all'alienazione coattiva di aziende e beni immobili, i curatori e i liquidatori potranno fissare gli esperimenti di vendita, quanto meno nelle seguenti ipotesi: a) immobili ad uso abitativo o non abitativo liberi; b) aziende in esercizio e immobili ad uso commerciale o industriale sia sgombri, sia occupati con titolo o senza titolo (può, infatti, presumersi che ove lo svolgimento di attività economiche sia autorizzato in ossequio alle prescrizioni igienico-sanitarie imposte sia consentito anche l'accesso per i professionisti e i potenziali acquirenti che a tali regole si adeguino). Con riguardo agli esperimenti di vendita già fissati per i quali i termini per le offerte non siano ancora spirati, i curatori e liquidatori, o per essi i commissionari nominati, ove nell'incertezza del momento sia stata disposta la sospensione, ogni qualvolta le vendite non riguardino immobili ad uso abitativo occupati, potranno tenere gli esperimenti di vendita già scadenzati sempre che la pubblicità sul Portale delle vendite pubbliche sia avvenuta 30 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte d'acquisto (art. 107, l. fall., art. 490 c.p.c.), al netto della sospensione dei termini dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020, e sempre che il luogo fisico destinato allo svolgimento delle aste consenta il rigoroso rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza disposte dalla normativa emergenziale.

Nella fissazione dei nuovi esperimenti di vendita, i professionisti procederanno preferibilmente con modalità di vendita telematica pura (neutralizzando in tal modo ogni evenienza di assembramento anche in occasione della fase di gara).

Quanto ai beni mobili, sempre in ossequio alle restrizioni nei rapporti interpersonali stabilite dalla normativa di contrasto alla pandemia, possono sin d'ora essere posti in vendita, preferibilmente con modalità telematica pura, i beni visionabili dagli interessati e che si trovino allocati al di fuori degli immobili residenziali.

➤ **ATTIVITÀ CONNESSE ALLE VENDITE**

Devono essere riprese, pur sempre nel rispetto delle restrizioni nei rapporti interpersonali stabilite dalla normativa di contrasto alla pandemia le seguenti attività:

- * gli accessi agli immobili oggetto dell'attività liquidatoria, incluse le visite dei potenziali offerenti, da parte dei Curatori e dei Liquidatori;
- * l'attuazione forzata degli ordini di liberazione (sia *ante*, sia *post* aggiudicazione), salvo che ricorrano casi eccezionali.

➤ **RENDICONTI E PIANI DI RIPARTO**

I curatori, i liquidatori ed i commissari straordinari, salve le opportune valutazioni connesse alle peculiarità del caso concreto, sono invitati a provvedere senza indugio al deposito dei rendiconti finali di gestione, al deposito dei progetti di ripartizione di tutte le somme disponibili, con riserva (per i riparti parziali) unicamente di quelle occorrenti per gli accantonamenti di legge e per le spese di procedura.

Per il raggiungimento di tale obiettivo i curatori eseguiranno con sollecitudine anche tutti gli adempimenti necessari propedeutici ai rendiconti ed ai riparti, quali la derelizione di beni ormai non liquidabili e di crediti non esigibili, le istanze di liquidazione di acconti e/o compensi.

I curatori segnaleranno le relative istanze al Giudice delegato come URGENTI. Se istanze di tale natura sono già state depositate, i curatori invieranno un sollecito al Giudice delegato segnalando l'istanza come URGENTE.

➤ **INVENTARI**

I curatori procederanno nelle operazioni di inventario con la necessaria celerità. Allorquando la cancelleria, operando a ranghi ridotti nell'attuale situazione epidemiologica, non è nella condizione di assicurare prontamente l'assistenza di cui all'art. 87 l.fall., il curatore presenterà istanza al Giudice delegato chiedendo di essere autorizzato, in quanto pubblico ufficiale sottoposto ad uno speciale statuto di responsabilità anche penale- a provvedere in autonomia a detto incumbente, eventualmente con l'ausilio del solo esperto stimatore.

➤ **MANDATI DI PAGAMENTO**

Tutti mandati dovranno essere presentati solo in via telematica e verranno autorizzati dal giudice delegato esclusivamente con provvedimento telematico.

➤ **COLLOQUI DEI CURATORI CON IL GD**

Al fine di evitare assembramenti vietati, il curatore presenterà istanza di colloquio al Gd che provvederà a fissare giorno, orario e modalità del colloquio (ove possibile anche da remoto, ed all'uopo il curatore comunicherà al Gd di essere o non essere in condizioni di collegarsi da remoto).

I curatori sono pregati di avanzare istanza di colloquio esclusivamente laddove vi sia la necessità di interloquire con il Gd in merito a scelte gestionali della procedura o questioni di natura complessa. Laddove abbiano la necessità, invece, segnalare il deposito una istanza non ancora evasa per la quale si profila prossima (nei successivi 30 gg.) una scadenza, invieranno istanza di sollecito al Gd, segnalandone l'URGENZA.

➤ **ACCESSO ALLE CANCELLERIE**

L'accesso alle cancellerie, anche in ragione delle modalità di lavoro agile dettate per il personale amministrativo, è regolamentato dalle disposizioni dettate dal Presidente f.f. del Tribunale e dal Dirigente Amministrativo, e deve ritenersi comunque precluso per il

compimento di atti, per la presentazione di istanze che possono essere depositate telematicamente, e per il ritiro di atti che possono essere estratti dal fascicolo telematico.

Manda alla Cancelleria affinché provveda alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale di Foggia, e per la comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Commercialisti, all'Ordine degli Ingegneri, all'Ordine degli Architetti, all'Ordine dei Geometri ed all'Ordine degli Agronomi, all'Istituto Vendite Giudiziarie, ai Gestori delle Vendite Telematiche meglio indicati in intestazione.

Foggia, 9/6/2020

Il Presidente di sezione e i giudici delegati

Dott.ssa Rosella Anna Modarelli

Dott.ssa Caterina Lazzara

Dott. Francesco Murgo